



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **10 dicembre 2020**

## Regime forfettario. Le cause ostative

*Avvicinandosi fine anno vediamo cosa impedisce l'accesso al forfettario.*

Il forfettario **è un regime naturale** pertanto non ha alcun vincolo di durata o di età dei soggetti.

La fuoriuscita dal regime avverrà solamente l'anno successivo a quello di decadenza delle prescrizioni previste.

Il **reddito imponibile**, verrà determinato **applicando all'ammontare dei ricavi o compensi il coefficiente di redditività** previsto in correlazione al codice ATECO.

Il regime è riservato alle **persone fisiche**. Il primo requisito di accesso è costituito dai ricavi, **gli stessi ragguagliati ad anno non devono superare i 65.000 euro**.

<b>ESEMPIO:</b>	Contribuente persona fisica: ha aperto l'attività il <b>1° ottobre 2020</b> , ha conseguito ricavi per € <b>15.500</b> euro. Il calcolo da effettuare è il seguente:
	<b><math>65.000 \times 91 = 16.605</math></b>
	<b>365</b>
	16.605 è il limite che il soggetto non deve superare per <b>rimanere nel regime forfettario</b> .

Per quanto concerne i motivi ostativi ricordiamo che **non possono accedere** al regime forfettario i contribuenti che si trovino anche in una sola delle situazioni riepilogate nella tabella successiva.

- 1.** Non aver percepito redditi, nell'anno precedente, di lavoro pensione e assimilati **superiori a 30.000 euro**, se il rapporto di lavoro è cessato tale limite perde rilevanza.
- 2.** Non aver sostenuto, nell'anno precedente, spese per lavoro dipendente e accessorio

	<b>superiori a 20.00 euro.</b>
<b>3.</b>	Non può accedere chi: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ controlli, in modo diretto o indiretto, società a responsabilità limitata;</li> <li>➤ eserciti, con la medesima società, attività riconducibili alla propria attività.</li> </ul>
<b>4.</b>	Chi adotti regimi speciali IVA (vedi appresso) o regimi forfettari di determinazione del reddito.
<b>5.</b>	Soggetti non residenti, eccezion fatta per residenti in UE <sup>1</sup> o in stati nello SEE <sup>2</sup> che assicurino adeguato scambio di informazioni e che producano almeno il 75% del reddito in Italia.
<b>6.</b>	Chi eserciti in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati o di porzioni di essi, terreni edificabili o la vendita di mezzi di trasporto nuovi;
<b>7.</b>	Chi detenga partecipazioni in società di persone, in associazioni in partecipazione, associazioni professionali o imprese familiari.
<b>8.</b>	Chi detenga quote in società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;
<b>9.</b>	Chi eserciti la propria attività prevalentemente verso datori di lavoro con i quali sono presenti rapporti di lavoro o con ex datori di lavoro con cui hanno avuto rapporti di lavoro nei due anni precedenti o verso soggetti che sono riconducibili direttamente o indirettamente al datore di lavoro.

**RICORDA:** Non costituisce ragione di esclusione la detenzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni

Vediamo alcune necessarie integrazioni riprendendole dalla nostra **Scheda Regime Forfettario. Il Punto 2020.**

**Soggetti di cui al punto 3.**

**controllo, in modo diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata  
esercizio, a mezzo della società medesima, di attività riconducibili**

**Si noti che le due condizioni devono verificarsi congiuntamente e che si fa riferimento non all'anno precedente ma all'anno di applicazione del regime.**

L'AE, nella **circolare 9/2019** ha ricordato che per verificare **l'esercizio del controllo** occorre fare riferimento all'art. **2359 del c.c.**

L'AE ha sempre specificato che l'attività di controllo in una s.r.l. si intende esercitata, ai fini della permanenze nel regime forfettario, quando si **ha un'influenza dominante** in assemblea.

A tale fine **anche la partecipazione al 50%** è sufficiente per esercitare un'influenza

<sup>1</sup> Unione Europea

<sup>2</sup> Spazio Economico Europeo

dominante (*Interpello 162/2019*) e va quindi verificata la riconducibilità all'attività svolta.

Ai fini del controllo si valutano anche le cosiddette persone interposte (*coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado*)

Quanto al concetto di **attività riconducibile**, l'AE indica che le stesse devono essere valutate con riferimento alle effettive attività esercitate dai due soggetti, verificandone la correlazione.

Ne consegue che se le due attività ricadono nella **stessa sezione ATECO** la riconducibilità si ritiene sussistente:

- se il forfettario effettui cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti della srl controllata direttamente o indirettamente;
- se la società deduca tali costi dalla base imponibile.

La stessa Ae specifica che le attività **non sono riconducibili**:

- in mancanza di acquisti di beni o prestazioni di servizi dal contribuente forfettario;
- in presenza di acquisti, ma senza dedurli dal reddito.

Nel caso in cui i due soggetti svolgano delle attività ricomprese **in sezioni Ateco diverse**, le attività **non si considerano** riconducibili anche se la società effettua acquisti di beni e servizi dal soggetto che si trova nel regime forfettario.

#### **Soggetti di cui al punto 4. che si avvalgono**

#### **dei regimi speciali IVA o dei regimi forfettari per la determinazione del reddito**

In particolare, come già disposto per i regimi agevolati del passato, **non sono compatibili** con il regime in esame i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:

- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-*ter*, del D.P.R. n. 633/72);

- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-*bis*, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-*bis* del D.L. n. 41/95).

**L'esercizio di una di queste attività escluse dal regime forfetario, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.**

Gli agricoltori che **non superano** il limite previsto **dall'art. 32 del Tuir** possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.

Nel caso in cui un contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, allora potrà beneficiare del regime forfetario.

